

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (c.d. Whistleblowing)

Indice

1. PREAMBOLO	2
2. DEFINIZIONI	2
3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5. CANALI INTERNI PER LA SEGNALAZIONE	4
6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
7. CANALE ESTERNO PER LA SEGNALAZIONE	5
8. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA	6
9. FORME DI TUTELA	6
10. SANZIONI	8
11. TUTELA DEI DATI PERSONALI	8
12. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	8

1. PREAMBOLO

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 - in vigore a far data dal 30 marzo 2023 - riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il Decreto ha fortemente innovato la disciplina in tema di *whistleblowing*: letteralmente "soffiata" dall'inglese, ma qui inteso come «diritto» alla segnalazione di fatti illeciti.

Uno strumento di *compliance* il cui scopo è quello di permettere ai dipendenti delle organizzazioni pubbliche o private di segnalare illeciti commessi nell'ambito della realtà aziendale tramite la predisposizione di appositi canali interni (aziendali), unitamente a quelli esterni (ANAC). In particolare, la vigente normativa ha ampliato l'ambito oggettivo, vale a dire le materie oggetto delle segnalazioni, e riconosciuto maggiori garanzie a favore del *whistleblower* (il segnalante) in termini di tutela alla riservatezza e di protezione da eventuali ritorsioni.

La procedura indicata nel seguente documento afferisce alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 24 del 2023, alle "Linee Guida" fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adottate con Delibera il 12 luglio 2023, alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cod. Privacy).

Il documento sarà soggetto a revisione periodica per garantirne l'allineamento al progredire dell'esperienza in materia e all'evoluzione normativa.

2. DEFINIZIONI

- **Soggetti tenuti all'adozione della procedura nel settore privato:**

enti di diritto Privato (società/imprese...) che, alternativamente:

- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
- 3) rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, sia che abbiano raggiunto o meno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati nell'ultimo anno.

- **Segnalante**

Anche detto *whistleblower*, è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Può essere segnalante tutto il personale, non necessariamente legato da un rapporto di natura subordinata, compresi consulenti, collaboratori esterni, tirocinanti e finanche gli azionisti e gli amministratori anche se di fatto.

- **Segnalazione**

Comunicazione scritta o orale contenente informazioni su violazioni compiute all'interno del contesto aziendale.

- **Persona coinvolta o segnalato**

Il soggetto menzionato nella segnalazione ed a cui è attribuita la commissione dell'illecito o irregolarità o la compartecipazione alla stessa.

- **Facilitatore**

Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

- **Destinatario/Gestore della segnalazione**

Soggetto, Organo, Incaricato dell'organizzazione pubblica o privata che riceve la segnalazione ed in relazione alla quale svolge attività istruttoria finalizzata a verificare la fondatezza delle comunicazioni, attivandosi eventualmente di conseguenza.

- **Canali di segnalazione**

Canali individuati dalle organizzazioni pubbliche o private come strumenti attraverso i quali veicolare le segnalazioni.

- **Ritorsione**

Qualunque comportamento avverso e negativo, diretto o indiretto nei confronti del segnalante, posto in essere in ragione della segnalazione e destinato a provocargli un danno ingiusto.

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve riferirsi a comportamenti, sotto forma di azioni od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente e che espongono a pericoli, rischi o che minacciano l'organizzazione nel suo complesso, gli altri dipendenti, i terzi ed i soci.

Le violazioni meritevoli di segnalazione nell'ambito del settore privato sono:

- condotte illecite elencate nel D.Lgs. 231/2001 (cd. reati-presupposto) e le violazioni del Modello Organizzativo, segnalabili solo qualora sia stato adottato il relativo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- violazioni della normativa Europea nei c.d. settori sensibili: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (si pensi ad es. a reati ambientali o al trattamento illecito di dati personali) ;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (ad esempio frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati (ad es. abuso di posizione dominante sul mercato, come definito dalla giurisprudenza europea).

Le informazioni sulle violazioni possono concernere:

- notizie, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni (azioni od omissioni contrarie alle disposizioni o procedure interne all'organizzazione che potrebbero dar corso a procedimenti disciplinari) commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico;
- le segnalazioni possono essere utilizzate per comunicare/ denunciare anomalie di cui si è avuta notizia nel "contesto lavorativo" e cioè nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso, terminato oppure non ancora iniziato (nell'arco delle selezioni ovvero dell'eventuale periodo di prova) e comunque da parte di qualsiasi soggetto che si relazioni con il soggetto privato;
- le segnalazioni NON potranno invece essere afferenti a contestazioni o richieste di carattere personale (ad es. attinenti esclusivamente a rapporti individuali di lavoro, rivendicazioni, lamentele) ovvero provenire da mere voci di corridoio o 'sentito dire'.

I motivi che inducono il *Whistleblower* ad inviare la segnalazione sono irrilevanti ed, in ogni caso, non ostativi all'applicazione delle tutele che andranno comunque garantite.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere completa delle necessarie informazioni utili a consentire ai soggetti incaricati di procedere a verifiche ed accertamenti al fine di fornire un feedback corretto ed adeguato. A tal fine, le segnalazioni devono essere chiare, precise, circostanziate e complete.

Più precisamente, il segnalante deve espressamente indicare:

- le proprie generalità (ivi compreso il recapito a cui dare riscontro e comunicare l'esito della segnalazione), la posizione o funzione svolta nell'ambito del complesso aziendale, fatta salva l'ipotesi di segnalazione anonima (v. infra);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- documentazione (eventualmente allegandola) o nominativi di altri soggetti in grado di fondare o confermare i fatti segnalati. Il mero invio di documenti senza la descrizione di una condotta illecita non potrà essere considerata segnalazione.

Le c.d. segnalazioni anonime, cioè quelle dalle quali risulta impossibile dedurre l'identità del segnalante, sono considerate e trattate alla stregua delle segnalazioni ordinarie, purché abbiano i contenuti minimi oggettivi sopra delineati. Si precisa che in concreto potrebbe risultare difficile dare corso a questo tipo di segnalazioni.

Qualora, nonostante l'anonimato, emerga comunque l'identità del segnalante, sono garantite le tutele e le misure di cui alla presente Procedura, volte ad impedire ritorsioni.

5. CANALI INTERNI PER LA SEGNALAZIONE

In virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 24/2023 è sancita l'utilizzabilità di canali di segnalazione autonomi ed indipendenti cui il *whistleblower* può ricorrere:

- canale interno predisposto dal soggetto privato;
- canale esterno predisposto da ANAC;
- divulgazioni pubbliche;
- denuncia all'autorità giudiziaria.

Dalla lettura dell'art. 6 del citato Decreto si evince l'ordine preferenziale che il legislatore accorda a tali canali, favorendo anzitutto i canali 'interni' in quanto maggiormente prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione.

Di seguito si espongono le modalità di segnalazione tramite il canale interno: esse sono volte a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione.

Al fine di presentare la segnalazione il *whistleblower* ha la facoltà di procedere tramite forma scritta oppure forma orale.

Forma scritta

- la segnalazione andrà inviata **tramite supporto cartaceo con i servizi di posta tradizionale** (raccomandata a/r) al Gestore delle Segnalazioni Avv. Roberto Ariagno al seguente indirizzo: Via Principi d'Acaja 44 - 10138 - Torino, e secondo le seguenti modalità:
 - in una prima busta, il segnalante dovrà indicare le proprie generalità unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (salvo in caso di segnalazione anonima), nonché fornire l'identificazione di coloro che potrebbero subire ritorsioni a causa della segnalazione - purché appartenenti al medesimo contesto lavorativo.
 - In una seconda busta, separata, illustrare in modo chiaro e completo le doglianze ovvero le informazioni che si vuole far pervenire all'azienda inerenti a condotte irregolari ed illecite.
 - Tali buste dovranno successivamente essere sigillate ed inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura '*riservata all'attenzione dell'Avvocato Roberto Ariagno*', oltre l'indirizzo in precedenza indicato.
 - Infine, la busta contenente le altre due deve essere trasmessa mediante il servizio di posta raccomandata con ricevuta di avvenuta consegna.

Forma Orale

- il segnalante potrà:
 - chiamare il numero telefonico 335395739 per dialogare direttamente con l'Avvocato Roberto Ariagno, in qualità di Gestore delle segnalazioni. In tal caso, previo consenso del segnalante, la telefonata potrà essere registrata;

- chiedere un appuntamento all'Avvocato, in qualità di Gestore delle segnalazioni: l'incontro sarà fissato nel termine di 15 giorni dalla richiesta. Anche in tal caso l'incontro verrà documentato tramite registrazione col previo consenso del segnalante o mediante verbalizzazione scritta a cura del Gestore.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore delle segnalazioni viene individuato nella persona dell'Avvocato Roberto Ariagno, con studio in Torino Via Principi d'Acaja 44. Qualora la segnalazione dovesse pervenire a soggetto diverso, quest'ultimo avrà l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque entro sette giorni dalla ricezione, la segnalazione al menzionato Avvocato, dandone avviso al whistleblower.

L'Avvocato gestore delle segnalazioni, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza e preparazione richiesti dal ruolo, ha l'onere di:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere se del caso le dovute integrazioni;
- dare un diligente seguito alle segnalazioni ricevute, cioè compiere quella serie di attività volte a valutare dapprima l'ammissibilità della segnalazione (ad. es. non manifesta infondatezza e non eccessiva genericità) poi la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
- fornire un riscontro alla persona segnalante (informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare) entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

A conclusione della fase istruttoria, il Gestore dovrà assumere una decisione, in qualsiasi caso motivata, che potrà essere:

- di archiviazione per infondatezza
- di fondatezza della segnalazione.

In tal caso Egli si dovrà rivolgere immediatamente agli organi preposti interni all'Ente (ad es. Amministratore Delegato, Ufficio Legale, Ufficio HR...) o direttamente all'Autorità competente, affinché ciascuno possa attivarsi secondo le proprie prerogative. È facoltà del Gestore formulare eventuali raccomandazioni in ordine alle azioni correttive da intraprendere.

In ogni caso, come precisato dalla Linee Guida ANAC, non spetta al soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dal soggetto privato onde escludere eventuali ingerenze in competenze invece spettanti ad altri organi interni ovvero alla magistratura.

L'Avvocato, in qualità di soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*, è tenuto alla conservazione delle segnalazioni e del relativo materiale per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

7. CANALE ESTERNO PER LA SEGNALAZIONE

Il segnalante può, peraltro, rivolgersi direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite il cd II canale esterno.

Il segnalante può riferirsi al canale esterno alle seguenti condizioni:

- qualora non si sia attivato un canale interno di segnalazione;
- il segnalante, nonostante la presentazione della segnalazione tramite i canali interni, non ha ricevuto risposta/riscontri/feedback ovvero ha fondato motivo di ritenere che la propria doglianza non avrà seguito;

- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che in conseguenza alla segnalazione interna possano derivare ritorsioni nei suoi confronti;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un serio ed imminente pericolo per il pubblico interesse.

Nei casi elencati, la persona del segnalante può inviare la menzionata segnalazione attraverso la pagina del sito ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, tramite le linee telefoniche, i sistemi di messaggistica oppure anche tramite incontro diretto.

8. DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA

La divulgazione pubblica consiste in una modalità ulteriore di segnalazione che fornisce la possibilità al *Whistleblower* di rendere di pubblico dominio (tramite es. mezzo stampa o mezzi di diffusione comunque denominati) le informazioni inerenti alle violazioni.

La normativa impone tuttavia la sussistenza di specifiche, benché alternative, condizioni affinché si possa procedere alla divulgazione pubblica:

- la persona segnalante ha preventivamente esperito una segnalazione interna rimasta priva di seguito entro i termini predefiniti ovvero ragionevoli (tre mesi), cui sia seguita una segnalazione esterna rimasta anch'essa senza riscontro (entro tre o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi);
- il segnalante ha già usufruito direttamente del canale esterno ANAC, non avendo ricevuto risposta nei termini predetti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che dalle violazioni possa derivare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Nell'ipotesi di divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*.

La denuncia all'Autorità giudiziaria consiste nella possibilità di rivolgersi direttamente alle Autorità giudiziarie al fine di sporgere una denuncia avente ad oggetto condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Anche con riferimento alla denuncia, vengono osservate dagli uffici delle Autorità giudiziarie le forme di tutela richieste dal Decreto sia per il soggetto segnalante, sia per lo specifico contenuto della segnalazione.

9. FORME DI TUTELA

Il Decreto in parola ha previsto una sistema articolato di tutele in favore del segnalante, estesa altresì a coloro i quali, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Allo scopo di rafforzare le misure di protezione, è sancita, all'art. 22 D.lgs, l'invalidità di eventuali rinunce, transazioni aventi ad oggetti i diritti e le tutele della normativa di Whistleblowing, salvo il caso in cui queste intervengano nell'ambito di una procedura di conciliazione (c.d. sede protetta).

In particolare il Decreto tutela il segnalante attraverso i seguenti strumenti:

- Tutela della riservatezza dell'identità del *whistleblower*;
- Tutela dalle ritorsioni;
- Limitazione della responsabilità per la rivelazione o divulgazione di alcune categorie di informazioni protette, qualora acquisite attraverso una modalità lecita.

9.1. Tutela della riservatezza dell'identità del whistleblower

L'identità del *Whistleblower* (o gli elementi dai quali sia possibile dedurla - ad es. documenti prodotti) non può essere resa nota a soggetti differenti rispetto a chi è competente a ricevere e gestire la segnalazione. Tali informazioni quindi devono tenersi obbligatoriamente segrete, sia che il soggetto abbia optato per la modalità scritta, che orale.

E' dovere del soggetto incaricato della gestione della segnalazione mantenere il riserbo ed assicurare la riservatezza in ogni fase della Procedura; ma altresì dell'Ente privato attivare misure volte ad impedire l'accesso alla segnalazione da parte di quanti non autorizzati e competenti ad averne visione.

Tale forma di tutela deve essere garantita anche in sede di procedimento disciplinare o in altri procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, ove l'identità della persona del segnalante potrà essere svelata solo qualora la segnalazione costituisca, in tutto o in parte, l'unico fondamento della contestazione e l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del segnalato. In questi casi però occorrerà che al segnalante pervengano le motivazioni della richiesta di svelamento dell'identità in forma scritta e che questi poi presti espresso consenso.

Il diritto alla riservatezza deve essere osservato, invero, anche nei confronti della persona segnalata o coinvolta.

9.2. Tutela dalle ritorsioni

Onde evitare comportamenti discriminatori in danno al segnalante è espressamente vietata ogni forma (azione od omissione) di ritorsione, anche solo tentata o minacciata posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo le ritorsioni possono consistere in: licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, molestie ecc. (l'elenco dettagliato è rinvenibile all'art. 17 comma 4 del citato Decreto). Perciò qualsiasi atto teso ad applicare misure ritorsive a seguito di segnalazioni è nullo.

Eventuali ritorsioni possono essere segnalate all'ANAC che avvierà attività istruttorie ed applicherà in seguito le sanzioni previste.

Peraltro, in virtù dell'art. 18 Decreto, sono previste misure di sostegno a titolo gratuito circa le modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, nonché sui diritti della persona coinvolta e sulle modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È inoltre istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti le suddette misure di sostegno.

9.3 Limitazione della responsabilità per la rivelazione o divulgazione di alcune categorie di informazioni protette, qualora acquisite attraverso una modalità lecita.

Ai sensi dell'art. 20 Decreto 24/2023 viene meno la responsabilità civile, amministrativa e penale del *whistleblower* nell'ipotesi in cui le informazioni inserite nella segnalazione siano coperte da segreto, da prerogative autoriali ovvero dalla disciplina della protezione dei dati purché *“al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata”* in conformità alla disciplina del presente Decreto.

Ovviamente, le informazioni rivelate nella segnalazione devono essere funzionali e strettamente necessarie nonché correlate all'oggetto delle stesse. Inoltre l'acquisizione di informazioni o l'accesso ai documenti deve essere avvenuto in modo lecito.

Nello specifico quindi, non troveranno applicazione i reati di rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.); rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.); rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.); le sanzioni per violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.) i reati a tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali; il reato di diffamazione, quando le informazioni diffuse offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Il Decreto estende soggettivamente le tutele dedicate alla persona del segnalante anche:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel contesto lavorativo);
- ai parenti del segnalante sino al quarto grado inserite nel medesimo contesto lavorativo;
- ai colleghi di lavoro del segnalante che coltivano con lo stesso un rapporto abituale;
- agli enti di proprietà della persona del segnalante o per i quali la stessa lavora.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 comma 2 Decreto, le misure di tutela e protezione si applicano solamente qualora il segnalante abbia utilizzato correttamente i descritti canali interni ed esterni.

È inoltre richiesto che al momento della segnalazione/divulgazione/denuncia abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere. In caso contrario, e segnatamente quando è accertata la responsabilità penale (anche con sentenza di primo grado) del segnalante per i reati di diffamazione e/o calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, dette tutele verranno meno, potendosi anche irrogare una sanzione disciplinare.

10. SANZIONI

In conseguenza della trasgressione delle prescrizioni di cui al Decreto legislativo 24/2023 Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla disciplina del Decreto, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, quando viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali, le segnalazioni (trasmesse utilizzando qualunque modalità) devono essere gestite in conformità della normativa in tema di tutela dei dati personali. Pertanto, qualsiasi scambio di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

12. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO

La presente Procedura verrà comunicata all'intera popolazione aziendale con consegna a mano ovvero a mezzo e-mail. La stessa verrà fisicamente affissa sulla bacheca aziendale ed eventualmente sul sito internet aziendale. È dovere di ciascun soggetto prendere visione della Procedura ed apprenderne il contenuto.

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 sul Trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema di Segnalazione di presunti illeciti ("Whistleblowing")

La presente informativa viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 (in seguito GDPR), da Borghini e Cossa Srl e riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare nella gestione, in tutte le sue fasi, delle segnalazioni di condotte illecite in violazione della normativa nazionale o sovranazionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24/2023.

1. Titolare del Trattamento

Il Titolare del trattamento è Borghini e Cossa Srl, Via Ippolito Nievo, 37 20145 Milano MI, C.F. e P.IVA 03529930152, Registro Unico Intermediari B000052721. Il Titolare è contattabile all'indirizzo postale sopra indicato, al numero telefonico 02344496 ed a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata borghiniecossa@legalmail.it.

2. Tipologia di dati

Verranno trattati i Dati personali che il segnalante ha volontariamente inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. La Società raccoglierà e tratterà le informazioni che possono comprendere i dati personali del soggetto segnalante quali (a titolo meramente esemplificativo): il nome, il cognome, il ruolo aziendale, nonché ulteriori informazioni contenute nella Segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i o delle persone comunque menzionate.

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni dà luogo, infatti, a trattamenti di dati personali, anche appartenenti a particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti a interessati (persone fisiche identificate o identificabili) e, in particolare, i segnalanti o le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate.

Gli interessati possono essere, dunque:

- Il Segnalante che volontariamente fornisce propri dati personali (dati personali raccolti presso l'interessato)
- Persone coinvolte nella segnalazione, i cui dati personali vengono forniti dal Segnalante nel contesto della descrizione del fatto segnalato, quali ad esempio persone indicate come possibili responsabili, testimoni, vittime (dati personali non ottenuti presso l'interessato)

La Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari (ai sensi dell'art. 9 GDPR) o relativi a condanne penali e reati (ai sensi dell'art. 10 GDPR). I predetti dati saranno trattati con misure che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza.

In ogni caso, i dati personali contenuti nella segnalazione verranno trattati solo se pertinenti e necessari all'analisi dell'evento segnalato. I dati che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente perché inseriti erroneamente dal segnalante nella descrizione della segnalazione, non sono trattati e, ove possibile, sono immediatamente cancellati.

3. Base giuridica e finalità del trattamento

I Dati personali saranno trattati per finalità connesse alla gestione e verifica della Segnalazione e per garantire un'adeguata applicazione della Procedura Whistleblowing. Presupposto per il trattamento è l'adempimento di un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare ex art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR.

La normativa di cui al D.lgs. 24/2023 impone al Titolare di dotarsi di un canale informativo per ricevere le Segnalazioni di atti o condotte che ledono un interesse pubblico o l'integrità della società. I trattamenti di dati personali sono, dunque, necessari per dare attuazione agli obblighi di legge e ai compiti d'interesse pubblico previsti dalla disciplina di settore la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento (artt. 6, par. 1, lett. c) ed e) e parr. 2 e 3; art. 9, par. 2, lett. b) e g), art. 10 e art. 88 del GDPR, nonché 2-ter e 2-sexies del Codice).

4. Soggetti destinatari

I dati personali oggetto della segnalazione potranno essere conosciuti soltanto da un numero limitato di persone autorizzate a trattarli e che hanno ricevuto istruzioni specifiche per garantirne la riservatezza.

Segnatamente:

- il Gestore delle Segnalazioni
- le Autorità competenti (Giudiziarie e/o di Vigilanza) in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 24/2023
- la Pubblica Amministrazione, ove previsto dalla legge
- studi legali, qualora il seguito della segnalazione comportasse l'instaurazione di procedimenti giudiziari con necessità di rivelare l'identità del segnalante

5. Periodo di conservazione

In conformità all'articolo 14 del D.Lgs. 24/2023 e, fatti salvi diversi obblighi di legge, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6. Diritti degli interessati

L'Interessato potrà esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR:

- Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- Ottenere indicazioni relative a: a) le finalità e modalità di trattamento; b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- Ottenere, altresì: a) l'accesso ai dati personali trattati dal Titolare; b) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi dovesse essere l'interesse, la cancellazione dei dati; c) la portabilità dei dati forniti;
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Tali diritti possono essere esercitati, inviando una richiesta al Titolare agli indirizzi indicati al punto 1.

L'Interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all' Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei casi e per gli effetti espressi dalla normativa vigente e di adire l'autorità giudiziaria.

Tuttavia, la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata - i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati.

Dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali (art. 2-undecies D.lgs. 196/2003 "Codice Privacy").

Questa limitazione non trova applicazione per le segnalazioni che esulano dall'ambito di applicazione oggettivo del D.lgs. 24/2023.

7. Aggiornamenti

Il Titolare si riserva il diritto di modificare e aggiornare in qualsiasi momento la presente informativa, anche in base a modifiche di legge e nuove esigenze manifestatesi.

Si prega, dunque, di prendere visione con regolarità dell'Informativa in vigore.